

Legge regionale 05 settembre 1989 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.

CAPO III

Interventi nel settore dei servizi sociali

Art. 34

Strutture ospedaliere(programma 2.1.2.)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente aumentato di lire 5.000 milioni per l' anno 1989.

Art. 35

Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici(programma 2.1.4.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 17, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 4550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1989.

Art. 36

Finanziamenti straordinari per interventi nel settore socio - assistenziale(programma 2.2.1.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni finanziamenti

straordinari nell' anno 1989 per l' effettuazione degli interventi socio - assistenziali previsti dall' articolo 19, terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, così come modificato dall' articolo 93, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l' anno 1989.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 4759 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione << Finanziamenti straordinari ai Comuni per interventi in materia socio - assistenziale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.100 milioni per l' anno 1989.

4. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1989.

5. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 4754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 50 milioni per l' anno 1989.

Art. 37

Strutture assistenziali(programma 2.2.2.)

1. Per gli interventi previsti dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1989 e lire 2.000 milioni per l' anno 1990.

2. Il predetto onere di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1989 e lire 2.000 milioni per l' anno 1990.